

**ASD GLOBAL BASKET
ASD GRANAROLO BASKET
ASD BASKET VILLAGE**

**MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE
DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI
DISCRIMINAZIONE**

Art. 1 Finalità

Le associazioni menzionate hanno adottato un Codice Etico per la protezione dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione. Il presente documento regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto dei suddetti abusi, sia tentati che commessi, a danno dei tesserati.

Le norme e le disposizioni contenute in questo regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalle FSN e EPS a cui la società aderisce, si conformano al D.Lgs. n. 3/2021, al D.Lgs. n. 39/2021, nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia. Sono in vigore dal 1° luglio 2024 e fanno parte dell'insieme delle regole di condotta a cui tutti i membri della società sono tenuti ad uniformarsi.

Art. 2 Destinatari

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a) tutti i tesserati delle Società sopra indicate
- b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro – in qualsiasi forma - o volontariato con le Società;
- c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

Art. 3 Sistema di prevenzione

Per prevenire violazioni del Codice Etico e di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione (in breve: Codice Etico), vengono adottate le seguenti misure:

- a) Il Codice Etico e il presente documento saranno affissi presso le sedi sociali.
- b) Il Codice Etico e il presente documento saranno pubblicati sul sito internet delle Società www.cmpgranarolobasket.it, in modo che siano accessibili a tutti i tesserati.
- c) In ogni contratto di lavoro – in qualsiasi forma – stipulato con la società, sarà inserita una clausola che impegna i collaboratori al rispetto del Codice Etico.
- d) In ogni contratto di lavoro che preveda il contatto con minori – in qualsiasi forma – stipulato con la società, sarà richiesto ai collaboratori di fornire il certificato del casellario giudiziale.
- e) Periodicamente, e almeno una volta per anno sportivo, sarà organizzato un incontro con tutti i collaboratori della società – anche in forma online – in cui saranno illustrati il Codice Etico e il presente Modello Organizzativo.

Articolo 4 – Safeguarding Office

Il Safeguarding Office è l'ufficio preposto alla tutela della salute psico-fisica dei minori tesserati per le Società, nonché alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione all'interno delle Società. È composto da 1 a 3 membri, nominati dal Consiglio Direttivo, con un mandato di un anno rinnovabile tacitamente. Nel caso di nomina di 3 membri, viene designato un responsabile con il ruolo di Safeguarding Officer.

Il Safeguarding Officer e i membri dell'Ufficio del Safeguarding sono selezionati tra persone che:

- a) Appartengano prevalentemente agli ambiti giuridico-legale, medico-sanitario, psicologico o sportivo.
- b) Siano di specchiata moralità e, in particolare, non abbiano riportato condanne penali, anche non definitive, per i seguenti reati: art. 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600-quater.1 (pornografia virtuale), 600-

quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa), 604-ter (circostanze aggravanti), 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni).

c) Non abbiano riportato, nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

d) Abbiano frequentato i corsi di formazione in materia (se previsti).

La nomina del Safeguarding Office può essere revocata prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva comunicazione al Safeguarding Officer delle FSN e degli EPS di riferimento, se necessario. Il sodalizio provvede alla sostituzione secondo le modalità indicate nel precedente comma.

Art. 5 Compiti del Safeguarding Office

Il Safeguarding Office è incaricato di:

a) Promuovere la corretta applicazione e il rispetto del Codice Etico della Società, dei regolamenti del CONI, delle FSN e degli EPS di riferimento, nonché l'osservanza del presente Codice Etico e di ogni altra norma applicabile in materia.

b) Adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione all'interno del proprio sodalizio, nonché promuovere qualsiasi iniziativa di sensibilizzazione ritenuta utile e opportuna.

c) Segnalare al Safeguarding Office delle FSN o degli EPS di riferimento, e, se necessario, all'autorità giudiziaria, eventuali condotte rilevanti e fornire tutte le informazioni o documentazioni richieste.

d) Rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai regolamenti.

e) Valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta all'interno del proprio sodalizio, sviluppando e attuando, sulla base di tale valutazione, un piano d'azione per risolvere le criticità riscontrate e formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei modelli.

f) Partecipare all'attività formativa obbligatoria organizzata dal CONI, dalle FSN e dagli EPS di riferimento.

g) Rispondere tempestivamente alle segnalazioni ricevute dai soggetti di cui all'art. 2.

Art. 6 Poteri del Safeguarding Office

All'ufficio di cui all'art. 5 sono conferiti i poteri di accesso e i dati necessari per l'espletamento del compito assegnato. Il Safeguarding Office può richiedere informazioni e/o ascoltare in audizione riservata i tesserati delle Società. Dopo aver analizzato e, se necessario, approfondito il caso, il Safeguarding Office può formulare osservazioni e/o raccomandazioni al Consiglio Direttivo, oltre a effettuare le segnalazioni.

Art. 7 Segnalazione di violazioni del Codice Etico e di altre normative in materia

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Codice Etico e dalle altre normative in materia, in particolare i soggetti elencati all'art. 2 può – in ogni momento – segnalare violazioni, anche potenziali, al Codice Etico e ai regolamenti di cui all'art. 1 al Safeguarding Office, scrivendo una mail a safeguarding@cmpbolognabasket.it.

Art. 8 – Norme finali

Il presente documento viene aggiornato dall'organo direttivo della Società con una frequenza almeno quadriennale e ogni qualvolta sia necessario per recepire eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, delle FSN o degli EPS di riferimento.



Eventuali proposte di modifica al presente documento dovranno essere sottoposte e approvate dall'organo preposto delle Società. Per quanto non esplicitamente previsto, si rimanda a quanto prescritto dagli statuti delle FSN o degli EPS di riferimento.

Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.